



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FATTO A GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999

Art. 24 (Atto di Ginevra)

Regolamento

(1) [Oggetto] Il Regolamento disciplina i dettagli relativi all'attuazione del presente Atto. In particolare include disposizioni concernenti:

- i) le questioni che a norma del presente Atto devono essere oggetto di prescrizione;
- ii) gli ulteriori dettagli relativi alle disposizioni del presente Atto o utili alla loro applicazione;
- iii) ogni requisito, questione o procedura amministrativa. (2) [Modifica di determinate disposizioni del Regolamento] a) Il Regolamento puo' stabilire che alcune sue disposizioni possano essere modificate solo all'unanimita' o solo con una maggioranza di quattro quinti.
- b) Perche' in avvenire l'obbligo dell'unanimita' o della maggioranza di quattro quinti non si applichi piu' alla modifica di una disposizione del Regolamento, e' richiesta l'unanimita'.
- c) Perche' in avvenire l'obbligo dell'unanimita' o della maggioranza di quattro quinti si applichi alla modifica di una disposizione del Regolamento, e' richiesta la maggioranza di quattro quinti. (3) [Conflitto fra il presente Atto ed il Regolamento] In caso di divergenza fra le disposizioni del presente Atto e quelle del Regolamento, prevalgono le prime.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

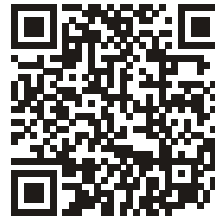
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 141
Partizione	Atto di Ginevra

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-141-2023/atto-di-ginevra-art-24>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it